

**ESENTE**

Sent. N. 5582/16

R. G. Cont.

Rep.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL GIUDICE DI PACE DI ROMA**

**Sezione VI Civile**

Il Giudice di Pace Avv. Giorgio TARANTA ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. 86532/13 del ruolo generale, posta in decisione all'udienza del 14 ottobre 2015 sulle conclusioni di seguito indicate e vertente

**FRA**

S. [REDACTED] S. [REDACTED]

In proprio e nella qualità di legale rappresentante di S. [REDACTED] - S. [REDACTED]

I. [REDACTED] R. [REDACTED] M. [REDACTED] I. [REDACTED] S. [REDACTED]

U. [REDACTED], elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Mirabello, n. 17,

presso lo Studio degli Avv.ti Fulvio ZARDO, Giobbe ZARDO e Roberta NERI, che

lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta procura a

marginale dell'atto di citazione

**ATTORE OPPONENTE**

**E**

R. [REDACTED] C. [REDACTED]

Già C [redacted] D [redacted] R [redacted], in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato in R [redacted], V [redacted] d [redacted] T [redacted] d [redacted] C [redacted], n. [redacted], presso gli U [redacted] dell'A [redacted] C [redacted] rappresentato e difeso *ex artt.* 82, 1° comma, e 317, c.p.c. dal F [redacted] D [redacted] Dott. A [redacted] M [redacted], giusta delega alle liti del 22 agosto 2013 in atti

### CONVENUTO OPPOSTO

### NONCHÉ

E [redacted] S [redacted].

Quale A [redacted] della [redacted] per la P [redacted] di R [redacted] in persona del suo procuratore speciale S [redacted] M [redacted], giusta procura per atto Dott. M [redacted] D [redacted] L [redacted], N [redacted] in R [redacted], del 27.06.2013, rep. n. [redacted], elettivamente domiciliata in R [redacted], V [redacted] d [redacted] G [redacted], n. [redacted], presso lo S [redacted] dell'Avv. G [redacted] F [redacted] che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta

### CONVENUTA OPPOSTA

**OGGETTO:** opposizione all'esecuzione.

### CONCLUSIONI

**Per l'opponente:** come da conclusioni di merito formulate nell'atto di citazione.

**Per R [redacted] C [redacted]:** accogliere le eccezioni svolte nella comparsa di risposta ed, in ogni caso, rigettare integralmente le avverse domande ed eccezioni per le ragioni esposte nella medesima comparsa, in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, con rigetto dell'opposizione. Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite.

*[Handwritten signature]*

Per E [REDACTED] S [REDACTED]: rigettare l'opposizione in quanto infondata, in fatto e in diritto, alla luce delle motivazioni spiegate in comparsa, dichiarando, ove occorra, il difetto di legittimazione passiva in capo alla società costituita. Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre I.V.A e C.P.A. come per legge, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione proposta personalmente da S [REDACTED] S [REDACTED] appare fondata e meritevole d'accoglimento.

Va, infatti, rilevato - con riferimento all'eccezione di prescrizione quinquennale svolta nell'atto di citazione, per la quale non è previsto alcun termine di decadenza (Cass. civ., III, 16.11.1999, n. 12685) - che, secondo quanto emerge dalle visualizzazioni, prodotte dall'A [REDACTED] convenuta, della relata di notifica del verbale sotteso alla cartella n. 09720130181254486000, redatto il 04.02.2008, la notificazione dell'atto, eseguita con il rito degli irreperibili dell'art. 140, c.p.c. presso il domicilio dell'attore in data 14.05.2008, non deve considerarsi validamente perfezionata per il destinatario, non risultando in atti alcuna documentazione inerente all'invio ed al ricevimento della raccomandata informativa di cui alla norma citata e non essendo, quindi, stata fornita la prova - alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010 - dell'avvenuto ricevimento della suddetta raccomandata da parte del notificato, né dell'applicabilità del termine di dieci giorni dalla relativa spedizione (Cass. civ., III, 31.03.2010, n. 7809 e VI, 25.02.2011, n. 4748).



Inoltre, dal timbro datario apposto sulla busta contenente la cartella su riportata - entrambi acquisiti in originale al processo - e da quanto espressamente ammesso dalla parte attrice nell'opposizione in ordine alla data di ricevimento della medesima cartella si evince che la notifica dell'atto si è perfezionata per l'intimato non prima del 13.05.2013.

Pertanto, presupponendo l'interruzione della prescrizione la conoscenza, legale o effettiva, dell'atto stragiudiziale interruttivo da parte del destinatario (Cass. civ., sez. lav., 27.06.2008, n. 17644 e sez. lav., 11.06.2009, n. 13588), e gravando su colui nei cui confronti viene sollevata un'eccezione di prescrizione l'onere di allegare e provare la sussistenza dell'atto interruttivo (Cass. civ., sez. lav., 12.08.2009, n. 18250), il termine prescrizionale ricavabile dal combinato disposto degli artt. 28 della legge n. 689 del 1981 e 209, c.d.s. è interamente decorso dall'emissione del verbale sopra menzionato e, dunque, si deve ritenere insussistente il diritto di R. C. di agire esecutivamente ai danni dell'attore in base alla cartella opposta.

Ne deriva che l'opposizione promossa da S. S. contro la cartella di pagamento n. [redacted] deve essere accolta e, di conseguenza, va dichiarata la nullità dell'atto impugnato.

Viceversa, l'opposizione proposta da S. - S. I. R. M. I. S. U. appare parzialmente fondata e, come tale, va in parte accolta.



In particolare, per quanto concerne l'eccezione di omessa o irrituale notificazione del verbale presupposto della cartella n. [REDACTED] va osservato che, stando alle visualizzazioni - anch'esse prodotte dall'A. [REDACTED] resistente - della relata di notifica e dell'avviso di ricevimento del verbale anzidetto, redatto il 27.10.2008, la notificazione dell'atto, anch'essa effettuata con il rito degli irreperibili dell'art. 140, c.p.c., si è validamente perfezionata, per il notificante ed il notificato, in data 03.03.2009, con la ricezione della raccomandata informativa inviata ai sensi della norma in questione, conformemente al principio affermato dal Giudice delle leggi con la ricordata pronunzia del 2010 (*ex plurimis*, Cass. civ., n. 4748/2011 cit.).

Accertato, quindi, il perfezionamento del procedimento notificatorio *de quo* entro il termine di 150 giorni stabilito - a pena d'estinzione delle pretese sanzionatorie della P.A. - dall'art. 201, 1° e 5° comma, c.d.s., nel testo applicabile *ratione temporis*, per le notifiche dei verbali d'accertamento di violazioni al codice della strada nei casi di contestazione non immediata degli illeciti, la censura appenata trattata deve essere respinta.

Tuttavia, in accoglimento del secondo motivo d'impugnazione, va dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo degli importi dovuti a titolo di maggiorazione *ex art. 27, 6° comma, legge n. 689/1981 cit.* della sanzione amministrativa comminata con il verbale n. [REDACTED] del [REDACTED] e di compensi di riscossione su detta sanzione, poiché, come chiarito dal Supremo Collegio, l'art. 203, 3° comma, c.d.s. prevede - in deroga a quanto disposto dall'art. 27, 6° comma,

cit. nel caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18, 2° comma, legge cit. - l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10% (Cass. civ., II, 16.02.2007, n. 3701).

In conclusione, l'opposizione promossa da S. [REDACTED] - S. [REDACTED] I [REDACTED]  
R. [REDACTED] M. [REDACTED] E. [REDACTED] S. [REDACTED] U. [REDACTED]  
contro la cartella di pagamento da ultimo richiamata deve essere parzialmente accolta e, di conseguenza, va dichiarata la nullità parziale dell'atto impugnato, limitatamente alla somma complessiva di € 104,39, mentre va riconosciuto a R. [REDACTED] C. [REDACTED] il diritto di agire esecutivamente ai danni della società attrice in forza della medesima cartella, per il rimanente importo di € 166,57.

In virtù della soccombenza reciproca delle parti a seguito dell'accoglimento parziale di una delle domande attoree, va dichiarata l'integrale compensazione delle spese di giudizio (Cass. civ., III, 21.10.2009, n. 22381 e VI, 23.09.2013, n. 21684).

**P.Q.M.**

### **IL GIUDICE DI PACE DI ROMA**

Definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

- Dichiarare insussistente il diritto di R. [REDACTED] C. [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di procedere ad esecuzione nei confronti di S. [REDACTED] S. [REDACTED] in forza della cartella di pagamento n.

*For*

[REDACTED] e, per l'effetto, dichiara la nullità della stessa, recante il complessivo importo di € 156,83;

- In accoglimento parziale dell'opposizione proposta da S [REDACTED] - S [REDACTED] I [REDACTED] R [REDACTED] M [REDACTED] I [REDACTED] S [REDACTED]. U [REDACTED] in persona del legale rappresentante S [REDACTED] S [REDACTED] avverso la cartella di pagamento n. [REDACTED] dichiara la nullità della stessa, quanto alla somma di € 104,39 e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di R [REDACTED] C [REDACTED] in persona legale rappresentante *pro tempore*, di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della parte attrice in base all'atto impugnato, nei limiti del residuo importo di € 166,57;
- Dichiara le spese processuali interamente compensate fra le parti.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2016.

IL GIUDICE DI PACE

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Giorgia Tarantà

*Giorgia Tarantà*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li

18 2 16

IL CANCELLIERE  
Alessandra Misera